

**COMUNE DI GROTTAMINARDA
PROVINCIA DI AVELLINO**

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con delibera di c.c. n. 21 del 26/02/2000

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 Definizione delle entrate

CAPO II
DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE ORDINARIE

Art. 3 Individuazione

Art. 4 Regolamenti specifici

Art. 5 Determinazione canoni, prezzi, tariffe

Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate

Art. 8 Modalità di pagamento

Art. 9 Attività di riscontro

Art. 10 Omissione e ritardo dei pagamenti

Art. 11 Dilazioni di pagamento

Art. 12 Forme di riscossione

Art. 13 Procedure

Art. 14 Esonero dalle procedure

CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 15 Individuazione

Art. 16 Regolamenti specifici

Art. 17 Determinazione aliquote e tariffe

Art. 18 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 19 Soggetti responsabili della gestione

Art. 20 Modalità di pagamento (Modificato con deliere di g.c. n.81 del 19/04/05 e di c.c. n. 27 del 16/07/2005)

Art. 20 bis (importi minimi per versamenti di tributi e rimborsi)

Approvato con Delibera di c.c. n.15 del 12/05/2008

Art. 21 Attività di riscontro

Art. 22 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

Art. 23 Autotutela

Art. 24 Rappresentanza dell'ente in giudizio. Conciliazione giudiziale

Art. 25 Dilazioni di pagamento

Art. 26 Sanzioni

Art. 27 Forme di riscossione (Modificato con deliere di g.c. n.81 del 19/04/05 e di c.c. n. 27 del 16/07/2005

Art. 28 Procedure

Art. 29 Abbandono del credito

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 Vigenza

Art. 31 Formalità

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, costituisce la disciplina generale delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, in ossequio alle esigenze di semplificazione degli adempimenti posti in essere da parte dei contribuenti/utenti di pubblici servizi, e con la finalità di conseguire obiettivi in termini di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'espletamento dell'attività amministrativa.

2. Esso viene, altresì, adottato nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella l. 142/90, nel dlgs 29/93, nel dlgs 77/95 e nella legge 127/97 e loro successive modifiche e integrazioni.

3. Il regolamento detta le norme riguardanti le procedure, la determinazione e la successiva gestione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi, anche mediante il rinvio a specifiche disposizioni regolamentari di settore da adottarsi in attuazione del presente regolamento generale delle entrate.

4. Non costituiscono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, stante la vigenza della specifica riserva di legge.

5. Sono fatte salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente attualmente in vigore ed in particolare le disposizioni contenute nel regolamento comunale di contabilità, in quanto compatibili con le norme contenute nelle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta di pubblicità.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

Art. 3

Individuazione

1. Le entrate comunali sono costituite da:

- Imposte, tasse e tributi
- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Art. 4

Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 5

Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge..

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 5.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al settore attività finanziarie copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al responsabile del settore attività finanziarie che alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 8

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 9

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

2. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 10

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 11

Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'importo della rata non può essere inferiore a lire centomila (L.100.000);
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute

dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 3.000.000, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

Art. 12

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:

- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Art. 13

Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 10. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 14

Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L. 32.000 complessive.

2. Il funzionario responsabile ne fa atterraggio specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1

CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 15

Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- t.o.s.a.p.;
- canoni raccolta e depurazione acque.

Art. 16

Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 17

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate entro il termine previsto dal regolamento comunale di contabilità, per la predisposizione dei documenti previsionali annuali.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 18

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 17.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

Art. 19

Soggetti responsabili della gestione

1) In caso di gestione diretta, il funzionario responsabile di ciascun tributo comunale è per competenza il responsabile del settore finanziario patrimoniale, che assume i compiti e le funzioni, secondo quanto disposto dalla legge 142/90 e succ. modif. ed integ., e dallo statuto comunale.

2) Il funzionario responsabile del tributo, compatibilmente con la forma di gestione prescelta:

- a) cura tutte le operazioni di controllo, verifica, accertamento, liquidazione, riscossione e di applicazioni delle sanzioni;
- b) sottoscrive richieste, avvisi anche di accertamento, atti e provvedimenti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, atti della riscossione nonché i provvedimenti e ogni altro atto gestionale e amministrativo che impegna il Comune anche verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso;
- f) esercita il potere di autotutela;

compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dei tributi.

3) In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile del tributo, le funzioni attribuite al medesimo sono svolte dal funzionario contabile appartenente al servizio tributi che sia stato preventivamente delegato dal responsabile di cui al comma 1) del presente articolo.

4) Nel caso di gestione affidata a terzi, il concessionario dovrà procedere alla nomina di un funzionario responsabile per ogni singolo tributo affidato, scelto tra persone dotate di adeguati requisiti morali e capacità professionali.

5) Al responsabile del settore attività finanziarie e patrimoniali compete il controllo periodico sull'attività della gestione affidata a terzi con facoltà di formulare proposte di rimozione e con conseguente sostituzione del funzionario nominato dall'ente gestore.

Art. 20

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;

- b. versamento nei conto correnti intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d. assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art.24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1993 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Le modalità di riscossione volontaria delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

20 bis

(Importi minimi per i versamenti dei tributi e rimborsi):

- non si fa luogo al versamento o al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili se l'importo è inferiore ad € 5,00 (eurocinque/00)
- non si fa luogo al versamento o al rimborso dell'imposta comunale sulla pubblicità se l'importo è inferiore ad € 4,00 (euro quattro/00)
- non si fa luogo al versamento o al rimborso dei diritti sulle pubbliche affissioni se l'importo è inferiore ad € 4,00 (euro quattro/00)
- non si fa luogo al versamento o al rimborso della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche se l'importo è inferiore ad € 2,00 (euro due/00)
- non si fa luogo al versamento o al rimborso della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani se l'importo è inferiore ad € 10,00 (euro dieci/00)

Art. 21

Attività di riscontro

1. Il funzionario responsabile del settore attività finanziarie e patrimoniali provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 22

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le attività di cui al presente articolo si esplicano precipuamente attraverso l'interconnessione dell'ufficio tributi con gli altri uffici comunali, nonché con gli altri Enti pubblici e privati in possesso di banche dati utili in ordine all'acquisizione di tutte le informazioni utili all'espletamento concreto della funzione impositiva. Al riguardo il Comune potenzierà in maniera adeguata e sistematica le procedure informatiche e telematiche necessarie allo scopo, favorendo nel contempo l'aggiornamento giuridico-amministrativo e gestionale del personale preposto.

4. Per l'espletamento delle attività e il reperimento delle informazioni di cui al comma precedente il Comune si avvarrà anche di strutture di supporto esterno, anche di carattere privatistico purchè specializzate in Servizi agli Enti Locali.

5. Resta salva la facoltà, laddove sia ritenuto opportuno, dell'affidamento ai soggetti privati di cui all'art. 53 del Dlgs 446/97 delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali.

Art. 23

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni semestre.

Art. 24

Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relazione a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 25

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 3.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 26

Sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento

locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

Art. 27

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639 e succ. modif. ed integ.-

3. Le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi

Art. 28

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 29

Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di L. 32.000 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Vigenza

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2000.

Art. 31

Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
 - a) è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
 - b) è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a/r ai fini dell'art. 52, secondo comma, del dlgs. 446/97, unitamente alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.